



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del reg. gen.

Data 30-03-2019

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI DISSESTO C.C. N. 33 DEL 7 LUGLIO 2016. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE, ART. 251 DEL DLGS.267/2000. ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2019 CONFERMA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Straord. urgenza partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

VALENZA Calogero	P	SCIARRINO Saverio Cristiano	P
MARTORANA Maria Assunta Elisabetta	P	MODICA Roberta	A
MUNI' Vincenzo	P	CARDINALE Salvatore	P
CAPODICI Davide	P	NIGRELLI Gianluca	P
MISURACA Calogero	P	SCHEMBRI CARMELO	P
VALENZA Jessica	P	AMICO SALVUCCIO CALOGERO	P
MANCINO Ruggero Francesco	P	NIGRELLI SALVATORE	P
MISTRETTA Simone Enrico	A	GUADAGNINO Enzo	P
GERACI Gianni	P	VULLO VINCENZO DOMENICO	P
CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO	P	DILENA Graziella	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

SOGGETTO PROPONENTE

IL RESPONSABILE ROSALIA MARIA GENCO Data 22-03-2019	ASSESSORE PROPONENTE Data 22-03-2019
--	---

Premesso che:

-con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto "Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni" è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;

- con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016, assunto al protocollo di questo comune in data 7 dicembre 2016, al n. 25775, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Mussomeli, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

-l'organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato il 12 dicembre 2016, giusta deliberazione n. 1 in pari data, avente ad oggetto: "insediamento – Nomina Presidente – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari";

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;

- a seguito dell'approvazione dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018, da parte del Consiglio comunale, l'ente ha trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno che ha avviato una complessa istruttoria conclusa con l'emanazione del Decreto n. 99124 del 03.10.2017 di approvazione della stessa;

- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione avente ad oggetto: Presa d'atto decreto del Ministero dell'Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.

-con il suddetto decreto, all'art. 5, è stato fissato in 120 giorni, dalla data di notifica dello stesso (17.10.2017), il termine per la deliberazione dei rendiconti non deliberati, quindi di quello relativo all'anno 2016 e del bilancio 2017/2019;

- che tra le prescrizioni del suddetto decreto compare anche quella del mantenimento ai livelli massimi delle aliquote e delle tariffe relative alle entrate tributarie per il periodo di cinque anni a decorrere dal 01 gennaio 2016;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 27.03.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 251 del TUEL, è stata determinata l'aliquota TASI per l'anno 2018, ad oggi vigente;

Ritenuto, pertanto, dover confermare la validità della stessa anche per l'anno 2019, così come prescritto dalla normativa vigente in materia di enti dissestati e dal Ministero dell'Interno con il suddetto decreto n. 99124 del 03.10.2017;

Visto l'art.251 del sopracitato D.Lgs.267/2000 che prevede:

Al comma 1: "nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare le imposte e le tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita...";

Al comma 2: " la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato....."

Al comma 4: " resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio";

Al comma 5: " Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi digestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto";

Al comma 6: ". Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (1) presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali";

Visto l'art.259 del sopracitato D.Lgs.267/2000 che al comma 2 prevede: l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti;

Richiamati altresì:

La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, commi da 639 a 714 e s.m.i. che disciplinano l'imposta unica comunale;

- L'art. 1, commi da 669 a 679, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. relativo all'istituzione della TASI e l'art. 1, comma 14, lett b), della L. 28.12.2015, n. 208 che ha escluso l'abitazione principale dall'assoggettamento a TASI, con decorrenza 1 gennaio 2016;

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., per la definizione degli oggetti di imposta TASI;

- La legge 27 dicembre 2013, n.147 relativa alle connessioni tra l'IMU e la TASI ed in particolare il comma 677 che stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille;

- la legge di bilancio 2019: L. 30 dicembre 2018, n. 145;

- Il vigente regolamento IUC modificato, in ultimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.04.2017;

Dato atto pertanto che l'assoggettamento a TASI ai sensi di quanto previsto dal citato art. 251 del TUEL, risulta ridefinito, tenuto conto della previsione normativa che esclude dall'assoggettamento a TASI i terreni agricoli e, dal 01.01.2016, anche l'abitazione principale;

Dato atto quindi che dal 01.01.2016:

- la TASI si applica al possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;

- l'aliquota vigente è quella ordinaria;

- Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo pari al 90. A decorrere del 2016, ai sensi di quanto previsto, dalla lett.d, del comma 14, art. 1, L.208/2015, il locatario-possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli immobili di lusso, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune per il 2015 (cioè il 90% dell'ammontare complessivo del tributo);
- Risultano confermati tutti i riferimenti di legge previsti nel vigente regolamento IUC – componente TASI;

Visti ancora:

- I pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori prot.n.....del.....;

Visti infine:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- il vigente regolamento generale delle entrate tributarie approvato con atto C.C. n. 29 del 04.05.2016;
- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-Di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota TASI nella misura massima prevista e tenuto conto delle modifiche di legge:

ALIQUOTA	IMU	TASI	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	9,6	1	REGIME ORDINARIO DELLA TASI per tutte le categorie di fabbricati ed aree fabbricabili ad esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (art. 1, comma 669, della L.147/2013)

3-Di dare atto che dal 01.01.2016:

- la TASI si applica al possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree - edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;
- l'aliquota vigente è quella ordinaria;
- Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%

mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo pari al 90%. A decorrere del 2016, ai sensi di quanto previsto, dalla lett.d), del comma 14, art. 1, L.208/2015, il locatario-possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli immobili di lusso, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune (cioè il 90% dell'ammontare complessivo del tributo);

- Risultano confermati tutti i riferimenti di legge previsti nel vigente regolamento IUC – componente TASI;

4-Confermare per quanto sopra non modificato il contenuto della deliberazione di C.C. 41 del 22.08.2016;

5-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 della L.147/2013, le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobili non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013 e cioè al 10.60 %;

6-Di dare atto altresì che il presunto gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui al presente atto è inserito nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

7-Di dare atto ancora che, ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D.L.gs 267/2000, il presente atto non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (01.01.2016);

8- Di provvedere alla trasmissione della presente alle banche dati previste dalla legge ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali (art. 251, c.6, del TUEL) e all'Ufficio I consulenza e studi finanza locale (come richiesto con nota acquisita in data 07.03.2017, prot.n.4876);

9- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge . n. 44 del 3 dicembre 1991.

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 22-03-2019

Il responsabile dell'Area

Rag. Calogero Lo Presti

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 22-03-2019

Il responsabile dell'Area

Rag. Calogero Lo Presti

CONSIGLIO COMUNALE del 30 marzo 2019 ore 18,00 /CC 18-2019/Seduta di prosecuzione.

OGGETTO: Deliberazione di dissesto CC n. 33 del 7 luglio 2016. Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs n. 267/2000. Aliquota TASI per l'anno 2019. Conferma.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. ssa Lucia Maniscalco.

Presenti per l'Amministrazione Comunale il sindaco Catania, il vicesindaco Canalella, l'assessore Lo Conte e l'assessore Nigrelli S.. E' presente, inoltre, il vice responsabile dell'area di vigilanza, Frangiamore.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'ottavo argomento posto all'o.d.g. concernente l'oggetto. Dichiara, quindi, aperta la discussione e invita i consiglieri ad intervenire.

Si registra l'intervento del Sindaco che sottolinea come la mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, ha comportato l'incremento delle tariffe per un quinquennio secondo le norme che disciplinano il dissesto finanziario degli enti locali.

/Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

Presenti	18	
Assenti	2	(Mistretta e Modica)
Votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari		nessuno
Astenuti	nessuno	

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "*Deliberazione di dissesto CC n. 33 del 7 luglio 2016. Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs n. 267/2000. Aliquota TASI per l'anno 2019. Conferma*", come riportata nella prima parte del presente verbale;

SENTITO l'intervento del Sindaco come sopra riportato in sintesi;

VISTI gli atti e le norme richiamati in proposta;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal vice responsabile dell'area finanziaria, rag. Calogero Lo Presti;

VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti, espresso con verbale n. 15 del 24.03.2019 che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Deliberazione di dissesto CC n. 33 del 7 luglio 2016. Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs n. 267/2000. Aliquota TASI per l'anno 2019. Conferma*", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **confermare**, per l'anno 2019, l'aliquota TASI nella misura massima prevista e tenuto conto delle modifiche di legge:

ALIQUOTA	IMU	TASI	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	9,6	1	REGIME ORDINARIO DELLA TASI per tutte le categorie di fabbricati ed aree fabbricabili ad esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (art. 1, comma 669, della L.147/2013)

- **dare atto che** dal 01.01.2016:

-la TASI si applica al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree - edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;

- l'aliquota vigente è quella ordinaria;

- nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo pari al 90%. A decorrere dal 2016, ai sensi di quanto previsto, dalla lett. d), del comma 14, art. 1, L.208/2015, il locatario-possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli immobili di lusso, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune (cioè il 90% dell'ammontare complessivo del tributo);

- risultano confermati tutti i riferimenti di legge previsti nel vigente regolamento IUC - componente TASI;

- **confermare** per quanto sopra non modificato il contenuto della deliberazione di C.C. 41 del 22.08.2016;
- **dare atto che**, ai sensi dell'art. 1, comma 677 della L.147/2013, le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobili non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013 e cioè al 10.60 %;
- **dare atto altresì che** il presunto gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui al presente atto è inserito nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- **dare atto ancora che**, ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D.L.gs 267/2000, il presente atto non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (01.01.2016);
- **provvedere** alla trasmissione della presente alle banche dati previste dalla legge ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali (art. 251, c.6, del TUEL) e all'Ufficio I consulenza e studi finanza locale (come richiesto con nota acquisita in data 07.03.2017, prot.n.4876);

Indi, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente, passa alla trattazione del punto successivo all' o.d.g.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO Dott. Calogero VALENZA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
*F.TO Avv. Maria Assunta Elisabetta
MARTORANA*

IL Segretario Generale
F.TO Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

(Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 09-04-2019 (n. 508/2019 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 508/2019 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 09-04-2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE